COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (VE)

Regolamento

per l'istituzione e l'applicazione della

tariffa sui rifiuti

e

del <u>tributo comunale</u> sui servizi indivisibili

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 Soggetto attivo	4
Art. 3 Gestione del servizio igiene urbana e classificazione dei rifiuti	5
Art. 4 Scuole statali	5
TITOLO II – LA TARIFFA SUI RIFIUTI - PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI E ESCLUSIONI	6
Art. 5 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti	6
Art. 6 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa	7
Art. 7 Esclusione dall'applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti	8
Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	10
Art. 10 Criteri generali per la determinazione della superficie degli immobili da assoggettare a tariffa	12
TITOLO III – LA TARIFFA SUI RIFIUTI	13
Art. 11 Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del Piano Finanziario	13
Art. 12 Determinazione della tariffa a corrispettivo	14
Art. 13 Articolazione della tariffa	16
Art. 14 Accertamenti sui conferimenti	16
Art. 15 Periodi di applicazione della tariffa	17
Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche	17
Art. 17 Commisurazione del nucleo familiare	18
Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche	19
Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche	20
Art. 20 Tariffa giornaliera	20
Art. 21 Tributo provinciale	22
TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	23
Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche	23
Art. 23 Agevolazioni comunali	24
Art. 24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	24

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI E DELLA MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 25 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	25
Art. 26 Modalità per conseguire riduzioni	25
Art. 27 Cumulo di riduzioni	26
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI	27
Art. 28 Obbligo di dichiarazione	27
Art. 29 Termini di presentazione ed efficacia	27
Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione	29
Art. 31 Poteri istruttori del Soggetto Gestore	30
Art. 32 Controlli e accertamenti ai fini dell'applicazione della tariffa sui rifiuti	31
Art. 33 Sanzioni e penalità	32
Art. 34 Riscossione ordinaria e coattiva	32
Art. 35 Interessi di mora	33
Art. 36 Disposizioni in materia di rimborsi	33
Art. 37 Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti	34
TITOLO VI – TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI-	35
Art. 38 Presupposto dell'applicazione del tributo	35
Art. 39 Aliquota	35
Art. 40 Poteri del Comune	35
Art. 41 Accertamento e dilazione di pagamento	36
Art. 42 Sanzioni	37
Art. 43 Riscossione	38
Art. 44 Interessi	39
Art. 45 Rimborsi	39
Art. 46 Somme di modesto ammontare	39
Art. 47 Contenzioso	40
TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie	41
Art. 48 Entrata in vigore e abrogazioni	41
Art. 49 Clausola di adeguamento	41
Art. 50 Disposizioni transitorie	41

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tariffa sui rifiuti e il tributo comunale sui servizi indivisibili disciplinati dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e s.m.i. e dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (convertito con modificazioni dalla L. 64/2013), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la relativa applicazione.
- 2. La tariffa è istituita a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica (in seguito "tariffa sui rifiuti" o "tariffa") mentre il tributo è istituito a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune (in seguito "tributo").
- 3. Avendo il Comune di Campagna Lupia realizzato un sistema di misurazione puntuale della volumetria di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la tariffa sui rifiuti, applicata in luogo del tributo sui rifiuti e qui disciplinata, ha natura corrispettiva, come meglio specificato nel titolo II, artt. 5 e segg., ed è istituita ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a integrale copertura dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti.
- 4. Il tributo è invece applicato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune, come previsto all'art. 14 comma 13 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il tributo è disciplinato al titolo VI del presente regolamento.
- 5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Soggetto attivo

- 1 Soggetto attivo della tariffa sui rifiuti è il gestore del servizio d'igiene urbana operante nel territorio del Comune di Campagna Lupia, meglio definito in seguito.
- 2. Soggetto attivo della maggiorazione è il Comune di Campagna Lupia nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 3 Gestione del servizio igiene urbana e classificazione dei rifiuti

- 1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l'avvio a recupero, al trattamento o allo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, svolte anche in forma associata con altri comuni e le attività di spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali e il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti e costituisce un servizio di pubblico interesse, ai sensi della vigente normativa ambientale (di seguito anche "servizio gestione rifiuti" o "servizio").
- 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal "Regolamento per la gestione dei rifiuti", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3. Il criterio per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è indicato nel "Regolamento per la gestione dei rifiuti", che ivi viene integralmente richiamato.
- 4. Il soggetto che provvede al servizio di gestione dei rifiuti è designato quale gestore del servizio (di seguito "gestore").
- 5. Il servizio è reso alle diverse fasce di utenza secondo modalità che consentano di misurare, il volume di rifiuto conferito, ai fini dell'applicazione e della quantificazione della parte variabile della tariffa (per le utenze domestiche solo per il rifiuto secco non riciclabile e verde/ramaglie come meglio dettagliato all'art. 16).
- 6. Il gestore applica, fattura e riscuote la tariffa secondo le modalità previste dal titolo V del presente regolamento.

Art. 4 Scuole statali

- 1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
- 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa sui servizi.
- 3. A dette istituzioni scolastiche non si applica il tributo per i servizi indivisibili.

TITOLO II – LA TARIFFA SUI RIFIUTI - PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI E ESCLUSIONI

Art. 5 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti

- 1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
- 2. E' assicurata la messa in atto di un sistema di attribuzione della produzione dei rifiuti avendo a riferimento la misurazione volumetrica puntuale di tutte le tipologie di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e del rifiuto verde/ramaglie (se prodotto) e secco non riciclabile delle utenze domestiche, come meglio specificato agli art. 16 e 18.

3. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, tutte le superfici comunque utilizzabili a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, stabilimenti balneari, specchi acquei;
- c) utenze domestiche, le civili abitazioni;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. Sono **escluse** dalla tariffa:

 a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad eccezione delle aree scoperte operative) quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti non a pagamento, i cortili, le aree a verde, i giardini ed i parchi, sempre che non costituiscano superficie operativa per l'attività espletata dall'utenza;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come per esempio: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa, salvo quanto previsto all'art. 25.

Art. 6 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa

- 1. La tariffa sui rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui al precedente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici.
- 2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4. Per le <u>utenze domestiche condominiali</u>, che abbiano un numero di unità immobiliari per le quali, in virtù di quanto disposto dal "Regolamento di gestione dei rifiuti", è data facoltà, previo parere del gestore e del competente ufficio comunale, di far uso di contenitori comuni a tutti i condomini (cd. piazzola ecologica condominiale), e in particolare di utilizzare:

- i contenitori condominiali del rifiuto secco non riciclabile muniti di sistemi di limitazione volumetrica che consente l'attribuzione del conferimento a ogni singola utenza;
- e contenitori per le altre tipologie di rifiuto comunque dotati di sistema di identificazione/abilitazione del conferitore;

si qualifica quale soggetto passivo della tariffa il singolo utente condominiale.

- 5. Per le utenze domestiche condominiali che pur non raggiungendo, nemmeno unendosi ad altri condomini limitrofi, il numero previsto dal comma precedente e che non possono, quindi, adottare la piazzola ecologica, qualora vi sia espressa richiesta dell'amministratore o di altra persona all'uopo delegata dai singoli proprietari, è data facoltà di utilizzare contenitori ad uso comune per ogni tipologia di rifiuto, muniti di transponder, eccetto per i contenitori del rifiuto secco non riciclabile che, invece, saranno consegnati ad ogni singola utenza domestica e che consentiranno, essendo muniti anch'essi di transponder, la misurazione degli svuotamenti di ognuna di esse. In questo caso, per le tipologie di rifiuto raccolte tramite contenitori comuni si qualifica quale soggetto passivo della tariffa : il condominio, quale persona giuridica, nella persona del suo amministratore o di altro soggetto delegato, legittimato anche a stipulare apposito contratto con il gestore per l'utilizzo di detti contenitori ad uso comune. L'addebito ai singoli utenti avviene con metodo normalizzato per tutti i rifiuti con contenitori comuni (eccetto il verde/ramaglie che viene addebitato al condominio) e con attribuzioni degli svuotamenti dei singoli contenitori per il rifiuto secco non riciclabile.
- 6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

Art. 7 Esclusione dall'applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti

- 1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari (adibite a civile abitazione o ad usi non domestici) prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a

- rete. Per i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete alla relativa richiesta di riduzione deve essere allegata dichiarazione dell'amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, impianti sportivi e palestre riservati esclusivamente ai praticanti l'attività, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari in genere non agibili per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice:
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, non costituenti superficie operativa;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

L'elencazione degli immobili di cui al presente comma è a titolo esemplificativo, per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art. 28 e segg. ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire

l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Sono invece assoggettabili a tariffa i fabbricati rurali ad uso abitativo, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. All'attività agricola è equiparata l'attività florovivaistica, comprese le serre a terra. Ai fini dell'applicazione della tariffa non sono equiparati ad attività agricola le attività di agriturismo;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti assimilati e speciali, quindi non assimilati ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici

escluse dalla tariffa, la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa della tariffa) è calcolata, applicando all'intera superficie dell'utenza, le seguenti percentuali di abbattimento:

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie, materie plastiche, falegnamerie	50%
Laboratori di analisi mediche , ambulatori e studi medici	25%
Laboratori fotografici, eliografie	40%
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici,	50%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	70%
Autoriparatori, elettrauto, carrozzeria, gommisti	30%
Autoservizi, autolavaggi, auto rimessaggi	30%
Calzaturifici, tomaifici, tacchifici	30%
Lavorazioni marmo e cemento, ferro e metalli e magazzini edili	30%

- 4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria, o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
- 5. La comunicazione di cui alla lett. b) del precedente comma se prodotta per ottenere esclusioni di superficie in funzione di produzione di rifiuti speciali non assimilati, ha lo scopo di confermare l'esclusione già applicata, per l'anno di riferimento (in cui sono stati prodotti i rifiuti), in forza della dichiarazione originaria o di variazione. Qualora la citata comunicazione non venga presentata ogni anno non consentirà di godere di alcuna esclusione/riduzione per l'anno precedente e si procederà all'addebito della tariffa sull'intera superficie con la prima emissione utile.

Art. 10 Criteri generali per la determinazione della superficie degli immobili da assoggettare a tariffa

- 1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
- 2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà agli utenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
- 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 1 mq per colonnina di erogazione.
- 6. Per l'applicazione della tariffa sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

TITOLO III – LA TARIFFA SUI RIFIUTI

Art. 11 Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del Piano Finanziario

- 1. La tariffa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali cui devono provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal gestore e approvati dal Consiglio Comunale, o da altra autorità competente, in tempo utile per consentire al Consiglio comunale di approvare le tariffe entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Le tariffe sono commisurate sulla base del costo del servizio istituzionale reso dal gestore, come disciplinato nel Piano Finanziario e nel "Regolamento di gestione rifiuti".

- 3. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno e dell'andamento del servizio in corso con proiezione dei dati all'intero anno per tutte le attività di competenza del Gestore, mentre se il Comune svolge attività che diano origine a costi da inserire nel Piano Finanziario (quali ad esempio la gestione diretta di alcune fasi del servizio o dell'accertamento e riscossione) tali costi debbono essere comunicati al Gestore ogni anno al fine dell'inserimento nel Piano.
- 4. Il Piano Finanziario comprende:
 - il programma degli interventi necessari;
 - il piano finanziario degli investimenti;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie:
 - l'indicazione dell'ammontare del Fondo Svalutazione crediti in misura congrua (secondo criteri di prudenza e ragionevolezza) e commisurato alla possibilità di effettiva riscossione, valutata tramite una realistica e prudente misurazione

dell'effettivo rischio d'insoluto avendo a riferimento i dati registrati negli anni precedenti;

la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.

La Relazione al piano finanziario indica:

- il modello gestionale e organizzativo;
- i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- il metodo utilizzato per la distribuzione ai singoli comuni della quantità di rifiuti raccolti durante lo svolgimento del servizio in forma associata.
- 5. Al Piano Finanziario in approvazione dovranno essere imputate eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato, e altri costi di competenza comunale e in particolare: lo scostamento tra gettito tariffario a preventivo e a consuntivo, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale.
- 6. Qualora l'utente necessitasse, in relazione al rifiuto urbano prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta o di pulizia del suolo pubblico, al di fuori degli standard e modalità definite nel servizio istituzionale e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, ad esempio per la raccolta di rifiuti abbandonati nelle pertinenze condominiali, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo, senza che il costo di tali servizi aggiuntivi, quindi, possa incidere sui costi posti a carico degli altri cittadini, eccezione fatta per i costi afferenti lo smaltimento del rifiuto urbano o assimilato prodotto.

Art. 12 Determinazione della tariffa a corrispettivo

- 1. La tariffa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione .
- 2. La tariffa è determinata nel rispetto dei principi e criteri determinati nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, da calcolarsi sulla base degli eventuali scostamenti tra il gettito preventivato e quello consuntivato e/o tra gli svuotamenti registrati a consuntivo confrontati con quelli minimi della frazione secco non riciclabile di cui all'art. 14, salvo quanto indicato all'art. 50, relativamente al periodo transitorio di avvio della tariffazione puntuale. Nella fattura di conguaglio si deve tenere conto di

eventuali svuotamenti minimi già fatturati. Gli svuotamenti registrati nel periodo di dicembre verranno fatturati nella prima fattura utile dell'anno successivo.

- 3. Il servizio di gestione rifiuti è reso alle utenze con modalità tali da consentire l'applicazione della tariffa puntuale, a corrispettivo, in forza della misurazione del rifiuto, all'atto del conferimento, tramite la rilevazione del dato volumetrico (litri) dello svuotamento, determinato sulla base del volume del contenitore esposto.
- 4. In particolare la misurazione avviene sulla base dei seguenti criteri:

per le utenze non domestiche

misurando puntualmente **gli svuotamenti** dei contenitori dalle stesse esposti, avendoli muniti di transponder, per ogni tipologia di rifiuto raccolto (secco, organico, carta e cartone, vetro lattine, plastica e verde/ramaglie);

per le utenze domestiche

- misurando puntualmente **gli svuotamenti** dei contenitori esposti, adibiti alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile e del verde/ramaglie (se prodotto) muniti di transponder;
- determinando, invece, la produzione della frazione organica, della carta e cartone, del vetro/lattine e della plastica, con metodo normalizzato;

per le utenze domestiche condominiali munite di piazzola ecologica

- la misurazione del volume conferito avviene, per ogni singola utenza, per la frazione di rifiuto secco non riciclabile sulla base del **numero dei conferimenti**, essendo i relativi contenitori muniti di sistemi di limitazione volumetrica del conferimento. Il volume attribuito a ogni conferimento di rifiuto secco non riciclabile è stabilito nella delibera di approvazione della tariffa;
- per le altre frazioni di rifiuto, la misurazione avviene tramite metodo normalizzato, pur essendo i relativi contenitori condominiali muniti di dispositivo di identificazione/abilitazione del conferitore.
- 5. Ad ogni svuotamento puntuale (eccezion fatta per le utenze domestiche condominiali munite di contenitori con dispositivi di limitazione volumetrica dei conferimenti, per i quali si considera, ad ogni conferimento, come conferita la volumetria determinata nella deliberazione tariffaria) si considera conferita dall'utente l'intera volumetria del contenitore esposto, non rilevando se lo stesso sia parzialmente pieno o se non sia stato possibile il suo completo svuotamento a causa dell'eccessiva compressione dei rifiuti in esso introdotti dall'utente (in tale ultima

ipotesi verrà tariffato lo svuotamento e apposto avviso all'utenza circa la non corretta pratica di conferimento).

6. I criteri per la commisurazione e determinazione della tariffa sono adottati con apposito provvedimento del Consiglio Comunale e vanno definiti ogni anno in sede di approvazione dell'articolazione tariffaria.

Art. 13 Articolazione della tariffa

- 1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 2. La tariffa è composta, in ossequio ai criteri previsti dal DPR 158/1999 e successive modifiche e integrazioni, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio commisurata sulla base delle superfici imponibili individuate con i criteri di cui all'art. 10 del presente regolamento, e da una parte variabile (TV) rapportata ai volumi di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 3. Il Comune sulla base del Piano finanziario:
 - suddivide le entrate tariffarie tra quelle dovute dalle utenze domestiche (Td) e quelle dovute dalle utenze non domestiche (Tnd);
 - assegna le quote di TF dovute alle utenze domestiche (TFd) e non domestiche (TFnd);
 - assegna le quote di TV dovute dalle utenze domestiche (TVd) e non domestiche (TVnd);
- 4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 14 Accertamenti sui conferimenti

1. In sede di approvazione dell'articolazione tariffaria, ai sensi del precedente articolo, viene definito il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile da associare a ciascuna tipologia di utenza. Per gli utenti ai quali si applica la tariffa

giornaliera non è prevista l'applicazione degli svuotamenti minimi disciplinata dal presente articolo.

2. Il Soggetto Gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in particolar modo può, qualora dall'accertamento risultasse che i rifiuti prodotti non siano stati conferiti al servizio pubblico con le modalità stabilite dal "Regolamento di gestione dei rifiuti" o siano stati conferiti in misura significativamente inferiore al numero minimo di svuotamenti determinato ai sensi del comma precedente, provvedere ad accertare le cause di tale anomalia verificandone le motivazioni. Se l'anomalia è ingiustificata, nonostante le verifiche o, al contrario, se la stessa non è attribuibile a cause facilmente verificabili, il Gestore, addebiterà nella prima fattura utile, un importo pari al numero di svuotamenti minimi determinato ai sensi del comma 1, salva l'applicazione di eventuali sanzioni qualora previste.

Art. 15 Periodi di applicazione della tariffa

- 1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree .
- 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata, salvo quanto previsto all'art. 29, cui si rinvia per l'esatta determinazione della decorrenza degli effetti delle dichiarazioni di cessazione o variazione dell'utenza.

Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche

- 1. La quota di costo del servizio da coprire con la parte **fissa** della tariffa da attribuire alle utenze **domestiche** è divisa per il totale dei metri quadrati delle superfici imponibili delle medesime utenze, applicando i coefficienti correttivi (Ka) di cui al DPR 158/99.
- 2. La quota di costo del servizio da coprire con la **tariffa variabile** alle utenze domestiche è calcolata detraendo dal totale dei costi variabili la quota attribuibile alle utenze non domestiche (determinata quest'ultima sulla base del conteggio puntuale degli svuotamenti per ogni tipologia di rifiuto). La successiva attribuzione alle singole utenze domestiche avviene :

- con l'applicazione del DPR 158/99 (coefficienti Kb) per la carta e cartone, la plastica, il vetro/lattine e l'umido;
- con addebito puntuale degli svuotamenti/conferimenti registrati per la frazione secco non riciclabile e verde/ramaglie.

Quanto sopra salva l'applicazione degli svuotamenti minimi, per il rifiuto secco non riciclabile, qualora questi siano inferiori al minimo determinato annualmente con delibera comunale ai sensi dell'art. 14.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 Commisurazione del nucleo familiare

- 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
- 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche e occupati da soggetti non residenti, nonché per le case tenute a disposizione da residenti nel comune non costituenti per loro abitazione principale e non ricorrendo i presupposti per l'esclusione di cui all'art. 7, si assume come numero degli occupanti quello di 1 (uno) componente.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

- 4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche, solo se pertinenziali all'abitazione (si devono considerare pertinenziali non più di tre luoghi di deposito per ogni abitazione) in questo caso la superficie viene aggiunta a quella dell'abitazione principale, negli altri casi vengono considerate utenze non domestiche rientranti nella classe di attività n. 3 "Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta", di cui all'allegato A.
- 5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità e viene applicata la sola tariffa fissa se vengono restituiti i contenitori.
- 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione della fattura, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe, per unità di superficie, riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate applicando per ogni classe di attività i coefficienti correttivi (Kc) di cui al DPR 158/99.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata in modo puntuale sulla base degli effettivi svuotamenti registrati per ogni tipologia di rifiuto salva l'applicazione degli svuotamenti minimi, per il rifiuto secco non riciclabile, qualora questi siano inferiori al minimo determinato annualmente con delibera comunale ai sensi dell'art. 14.
- 4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche

- 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
- 2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione dell' attività economica svolta (categoria ATECO adottata dall'ISTAT) . Nel caso, però, vi siano utilizzi diversi, distinti ed autonomi, svolti nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per i quali sia possibile distinguere quale parte dell'immobile sia destinata ad un uso piuttosto che ad un altro, sono applicate le tariffe delle classi di attività corrispondenti alla specifica destinazione d'uso.
- 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenziali ad abitazioni, sono classificate quali "utenze non domestiche" rientranti in categoria 3: "autorimesse, magazzini senza vendita diretta".
- 7. Gli spazi acquei sono classificati nella categoria 3: "autorimesse, magazzini senza vendita diretta".

Art. 20 Tariffa giornaliera

- 1. La tariffa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa fissa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%, mentre, se l'utente richiede l'utilizzo di contenitori individuali (muniti di transponder trattandosi di utenze non domestiche) per tutte o alcune tipologie di rifiuto la quota variabile della tariffa è determinata in funzione degli svuotamenti puntuali registrati, senza applicazione del minimo fatturabile per il rifiuto secco non

riciclabile di cui all'art. 14. In ogni caso la tariffa giornaliera è stabilita in minimo € 12 (dodici) ad evento.

- 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 5. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:
 - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub a);
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc....;
 - d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione, non finalizzata a scopi umanitari.
- 6. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 e segg.
- 7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 38 calcolata sulla base degli effettivi giorni di occupazione.
- 8. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative, di tipo occasionale la cui relativa produzione di rifiuti risulta variabile e occasionale, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni ovvero il numero dei partecipanti, il servizio di smaltimento dei rifiuti può essere effettuato:
- sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione e il gestore del servizio, nel qual caso la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto;

- attraverso l'uso di contenitori assegnati al Comune, in questo caso sarà addebitato al promotore della manifestazione il costo degli svuotamenti.
- 9. In particolare il servizio di smaltimento dei rifiuti che viene organizzato nelle aree adibite a sosta temporanea degli addetti alle attrazioni ("giostrai") viene effettuato attraverso l'uso di contenitori assegnati al Comune. Il costo complessivo degli svuotamenti di tali contenitori verrà addebitato ai titolari delle attrazioni e suddiviso in parti uguali tra ciascuno di essi.

Art. 21 Tributo provinciale

- 1. Ai soggetti passivi della tariffa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tariffa sui rifiuti, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 38.

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche

- 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate solo da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - d) fabbricati rurali a uso abitativo: riduzione del 30%.

Le riduzioni di cui al punto a) e b) non sono tra loro cumulabili.

- 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
- 3. Alle utenze domestiche, come definite nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" che con opportuna dichiarazione, sulla base di modelli predisposti dal gestore, dichiarano di trattare in proprio la frazione organica e la frazione verde, con la pratica del compostaggio domestico, come disciplinata nel regolamento di igiene urbana, sarà dedotta, dalla parte variabile della tariffa, la quota corrispondente alla gestione della frazione organica. Lo scomputo dalla tariffa decorre dal giorno di restituzione al gestore del contenitore per la frazione organica; qualora si tratti di nuova utenza decorre dal momento della dichiarazione di cui sopra da farsi contestualmente all'attivazione del contratto di utenza, il tutto opportunamente documentato.
- 4. Il compostaggio domestico viene eseguito secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani .
- 5. Il gestore in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione.

Le verifiche di cui al comma 2 dovranno accertare:

- la presenza di un sito idoneo (come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti") alla pratica del compostaggio domestico e il suo effettivo utilizzo;
- l'assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta.
- 6. Nel caso di inadempienza alle disposizioni di cui sopra o di false dichiarazioni si applicheranno le sanzioni previste nel presente regolamento e il gestore provvederà all'applicazione dell'intera tariffa variabile con efficacia retroattiva dalla data di accertamento.

Art. 23 Agevolazioni comunali

- 1. Il Comune potrà prevedere uno stanziamento in sede di approvazione di bilancio di un fondo da destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche.
- 2. Il Comune può sostituirsi al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa, in tal caso dovrà comunicare all'inizio dell'anno, ovvero in corso d'anno per specifici casi, al soggetto gestore, per gli adempimenti conseguenti, i nominativi dei soggetti cui si sostituisce nel pagamento nonché i presupposti della sostituzione.

Art. 24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

Tale riduzione si applica anche alle attività agrituristiche di ristorazione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa.

2. In particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale

connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la

suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo.

3. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 25 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26 Modalità per conseguire riduzioni

- 1.Le richieste di riduzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal gestore. Le domande incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
- 2. Le riduzioni di cui al presente titolo verranno applicate a partire dal primo addebito utile della tariffa e avranno decorrenza dal giorno di presentazione della domanda o dalle diverse date indicate all'art. 22 commi 2 e 3.

Le riduzioni una volta concesse spettano anche per gli anni successivi e s'intendono tacitamente rinnovate fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. In caso di variazione del titolare, le suddette autocertificazioni, cessano e devono essere presentate dal subentrante qualora ne ricorrano i presupposti, si rinvia all'art. 29 per i termini di decorrenza della variazioni.

3. Il gestore può sempre procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

Art. 27 Cumulo di riduzioni

- 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
- 2. In ogni caso il cumulo delle riduzioni non può superare il 50% della tariffa fissa, esclusa la maggiorazione.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI

Art. 28 Obbligo di dichiarazione

- 1. I soggetti passivi della tariffa e del tributo, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per la relativa applicazione ed in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

- 2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche

dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo. Dall'amministratore del condominio o altro soggetto delegato, per i condomini con contenitori comuni (eccetto per il secco non riciclabile) ma non muniti di piazzola ecologica;

- b) per le utenze non domestiche
 - dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.
- 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29 Termini di presentazione ed efficacia

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 30 gg. dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Contestualmente dovranno essere ritirati i contenitori

(per le tipologie ritenute necessarie dall'utente come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti") e accettate le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti dal gestore.

- 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente regolamento) qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa o del tributo. In caso contrario (ad esempio per l'occupazione, di locali ed aree in aggiunta o in diminuzione a quelli per i quali l'utente è iscritto o nel caso di diversa destinazione d'uso degli stessi) la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al comma 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
- 4. La dichiarazione di cessazione, avvenuta nel corso dell'anno, deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data di fine del possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancata occupazione, fatta salva la restituzione dei contenitori concessi in uso all'utente.
- 5. L'utente nella dichiarazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare la fattura per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione.
- 6. La mancata presentazione della dichiarazione di cessazione o di variazione entro i termini di cui sopra, ovvero la mancata restituzione dei contenitori nei medesimi termini in ipotesi di cessazione, comporta l'addebito della tariffa e del tributo fino alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione e l'addebito del costo dei contenitori eventualmente non restituiti. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce dichiarazione di cessazione.

- 7. Al fine di non incorrere nella doppia imposizione sullo stesso immobile, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti che hanno lasciato libero l'immobile e provveduto all'eventuale restituzione dei contenitori assegnati, quando lo stesso risulti occupato da un altro nucleo familiare.
- 8. Alla dichiarazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.

Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere: oltre all'indicazione del titolo dell'occupazione con i dati identificativi del titolare di diritto reale sull'immobile, se soggetto diverso dall'occupante/ dichiarante

per le utenze domestiche

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, composizione del nucleo familiare e occupanti dell'immobile) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, composizione del nucleo familiare);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree ed i metri quadrati dell'immobile;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione:
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

per le utenze non domestiche

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- g) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree e se esistente il numero dell'interno ed i metri quadrati dell'immobile;

- c) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- d) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici del gestore o è spedita a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune o il gestore provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
- 3. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31 Poteri istruttori del Soggetto Gestore

- 1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui all'art. 32, il gestore, può, indicandone il motivo e assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni:
 - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali e aree;
 - b) richiedere notizie, relative ai locali e aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e aree medesimi;
 - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - d) verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
 - e) richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
- 2. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.

3. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 32 Controlli e accertamenti ai fini dell'applicazione della tariffa sui rifiuti

- 1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R, inviata direttamente dal Comune o altro soggetto da questo incaricato, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
- 2. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche dati pubbliche e in subordine richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita. Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere all'interessato, può accedere alla proprietà privata.
- 3. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo o sia riscontrata la falsità di dichiarazioni rese dall'utente medesimo (salvo il caso di irregolarità sanabili non costituenti falsità) è dichiarata d'ufficio la decadenza dai benefici ed è disposto il recupero di quelli precedentemente concessi.
- 4. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata mediante avviso di rettifica/accertamento (primo invito) inviato a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica dell'avviso inviato. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvederà ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nel primo invito.
- 5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, non sì da luogo al procedimento quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 12 (dodici).

6. Il comma 5 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 6.

Art. 33 Sanzioni e penalità

- 1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di occupazione o detenzione dei locali di cui all'art. 29 il Gestore applicherà una sanzione pari al 50% degli importi non dichiarati con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 (limiti edittali previsti dall'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000).
- 3. In caso di infedele o incompleta presentazione della dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di occupazione o detenzione dei locali di cui all'art. 29 il Gestore applicherà una sanzione pari al 30% degli importi non versati con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 (limiti edittali previsti dall'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000).
- 4. Ai fini di cui sopra le frazioni di anno si considerano anno intero.

Art. 34 Riscossione ordinaria e coattiva

- 1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio in essere e dal presente regolamento.
- 2. Il gestore riscuote la tariffa sui rifiuti inviando agli utenti, per posta ordinaria al recapito indicato nella dichiarazione o con altro sistema informativo, regolare fattura sulla quale sono specificate, per ogni utenza, le somme dovute quale corrispettivo per i rifiuti, il tributo provinciale e l'IVA di legge. Il versamento è effettuato con bollettino postale ovvero secondo modalità offerte dal gestore, domiciliazione bancaria/postale etc..., al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti.
- 3. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in 4 (quattro) rate trimestrali, salvo quanto previsto all'art. 50 per il periodo transitorio.
- 4. In caso di mancato o ritardato pagamento, il gestore prima di avviare la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa e con

addebito degli interessi e eventuali penalità previste dal presene regolamento, provvede ad inviare all'utente un avviso di sollecito, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Le spese derivanti da tale attività, nonché gli interessi sono a carico dell'utente moroso.

5. Il gestore ha facoltà di procedere alla riscossione coattiva anche attraverso l'affidamento del credito ad idonea società specializzata secondo modalità e criteri previsti dalla normativa vigente.

Art. 35 Interessi di mora

- 1. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il gestore provvederà ad addebitare gli interessi di mora, calcolati su base annua, pari al tasso legale.
- 2. Laddove previsto per interessi dovuti s'intende interessi legali, di tempo in tempo vigenti, calcolati a giorno.

Art. 36 Disposizioni in materia di rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere al Gestore, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso s'intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
- 2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile.
- 3. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 180 giorni (dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte del contribuente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.
- 4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione è disposto d'ufficio entro 180 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cessazione o dalla dichiarazione tardiva.

Art. 37 Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti

1. Il Gestore, su specifica richiesta motivata dell'utente, può concedere la rateizzazione degli importi a debito dovuti (per ogni fattura) nel rispetto dei seguenti criteri:

uguali o superiori ad €	Inferiori ad €	numero rate mensili
300	1.200	6
1.200	senza limiti	12

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi legali a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

TITOLO VI – TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI-

Art. 38 Presupposto dell'applicazione del tributo

- 1. Il tributo per i servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 14, comma 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e s.m.i., è istituito a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di Campagna Lupia. Ogni anno con la deliberazione di approvazione delle tariffe viene rideterminata, se necessario, l'aliquota del tributo.
- 2. La base imponibile è costituita dalla superficie imponibile della tariffa sui rifiuti.
- 3. Il tributo è dovuto dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette alla tariffa giornaliera, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie imponibile, in funzione dei giorni di occupazione.
- 4. Soggetto passivo del tributo è il medesimo soggetto passivo della tariffa sui rifiuti.
- 5. La dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 28, con le modalità previste dall'art. 30, ha valenza anche per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili.
- 6. Al tributo si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni (salvo quanto indicato al comma 2) previste per la tariffa sui rifiuti di cui al titolo III.
- 7. Il tributo non si applica alle istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 4.
- 8. Il gettito del tributo non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 39 Aliquota

1.L'aliquota di base per il tributo sui servizi indivisibili viene determinata dal Consiglio Comunale .

Art. 40 Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui servizi indivisibili, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
- 4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 41 Accertamento e dilazione di pagamento

- 1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R inviata direttamente dal Comune o altro soggetto da questo incaricato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, "avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica".
- 2. L'avviso di accertamento, avente i contenuti di cui comma 162 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in seguito L. 296/2006) , in particolare specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
- 3. Qualora le somme complessivamente indicate in ogni avviso, anche bonario, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano uguali o superiori a € 300 il

contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione che potrà essere concessa nel rispetto dei seguenti criteri:

importi uguali o superiori ad €	Importi inferiori ad €	numero rate mensili
300	1.200	6
1.200	senza limiti	12

Si applicano gli interessi di cui all'articolo 44. Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. Non può essere concessa alcuna rateazione se ve ne sia già una in corso.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 42 Sanzioni

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100 % (cento per cento) del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
- 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50 % (cinquanta per cento) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di € 100 (cento) . La contestazione della violazione di cui

- al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5. Le sanzioni previste ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 43 Riscossione

- 1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui servizi indivisibili, dovuto in base alle dichiarazioni disciplinate dagli art. 28, 29 e 30, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento (cd. "avvisi bonari") che specificano per ogni utenza le somme dovute, suddividendo l'ammontare complessivo, nel medesimo numero di rate previste per la riscossione della tariffa sui rifiuti, cui deve contestualmente essere inviato l'avviso bonario. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o altre forme consentite dalla normativa vigente.
- 3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, "avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento", avente i contenuti di cui al comma 162 dell'art. 1 della L. 296/2006. In particolare l'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 42, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 41 in materia di rateazioni .

Art. 44 Interessi

- 1.Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono pari al tasso legale.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 45 Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza(ai sensi dell'art. 1 comma 164 L. 296/2006).
- 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
- 3. Per quanto non previsto si applica l'art. 36 relativo ai rimborsi della tariffa sui rifiuti.

Art. 46 Somme di modesto ammontare

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 (dodici) euro per anno d'imposta .
- 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 47 Contenzioso

- 1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
- 4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 48 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01.01.2014.

Art. 49 Clausola di adeguamento

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tassa sui rifiuti e di tributo per servizi indivisibili e in materia tributaria.
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 50 Disposizioni transitorie

- 1. Allo scopo di individuare correttamente i parametri di riferimento per l'implementazione del nuovo sistema di tariffazione puntuale e consentire un determinato periodo di tempo agli utenti di adeguarsi al nuovo servizio, l'applicazione, per l'anno 2014 in deroga a quanto previsto nel presente regolamento della tariffa variabile potrà essere determinata, per ogni frazione di rifiuto e tutte le tipologie di utenza, adottando il criterio parametrico (metodo normalizzato) prevedendo a conguaglio l'applicazione di tariffe o rimborsi , per una o più frazioni di rifiuto e/o per una o più tipologie di utenza, determinati sulla base degli effettivi svuotamenti registrati nel corso dell'anno indicato ovvero proporzionando su base annua le rilevazioni registrate in frazioni di anno .
- 2. Nella delibera di approvazione delle tariffe, qualora si adotti il metodo di cui al precedente comma, deve essere indicato, per la/e frazione/i di rifiuto per cui si intende procedere con la tariffazione in rettifica a conguaglio, il numero degli svuotamenti cui corrisponde la tariffa variabile iniziale approvata ed applicata ad ogni fascia di utenza, nonché i criteri (numero di svuotamenti) per la determinazione della relativa tariffa variabile a conguaglio o il rimborso, per le medesime fasce di utenza.

- 3. Alle utenze che praticano il compostaggio domestico, anche nel suddetto periodo sperimentale, è prevista l'esenzione dalla quota variabile della tariffa ascrivibile alla frazione organica, come previsto all'art. 22.
- 4. Per l'anno 2014 le fatture relativa alla tariffa a corrispettivo sono emesse in tre rate, le rispettive scadenze devono essere indicate con deliberazione di Giunta Comunale, che dovrà deliberare sentito il soggetto gestore della riscossione. Il tributo sui servizi indivisibili viene versato, invece, in un'unica soluzione nel mese di dicembre.
- 5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A -

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

- 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
- 02. Cinematografi, teatri
- 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 05. Stabilimenti balneari
- 06. Autosaloni, esposizioni
- 07. Alberghi con ristorante
- 08. Alberghi senza ristorante
- 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
- 10. Ospedali
- 11. Agenzie, studi professionali, uffici
- 12. Banche e istituti di credito
- 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
- 14. Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai
- 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
- 16. Banchi di mercato beni durevoli
- 17. Barbiere, estetista, parrucchiere
- 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
- 23. Birrerie, hamburgherie, mense
- 24. Bar, caffè, pasticceria
- 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
- 26. Plurilicenze alimentari e miste
- 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- 28. Ipermercati di generi misti
- 29. Banchi di mercato generi alimentari
- 30. Discoteche, night club